



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 27 novembre 2013
(OR. en)**

16162/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0213 (COD)**

**MAP 86
COMPET 822
MI 1024
EF 226
ECOFIN 1014
TELECOM 307
CODEC 2563**

NOTA

del:	Segretariato generale del Consiglio
al:	Consiglio
n. doc. prec.:	15738/13 MAP 83 COMPET 774 MI 965 EF 213 ECOFIN 975 TELECOM 284 CODEC 2457
n. prop. Comm.:	12104/13 MAP 62 COMPET 552 MI 621 EF 145 ECOFIN 687 TELECOM 192 CODEC 1703
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici - Orientamento generale

I. INTRODUZIONE

1. Il 1° luglio 2013 la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.¹ La proposta si prefigge di migliorare il funzionamento del mercato interno introducendo meccanismi che diminuiranno, negli appalti pubblici transfrontalieri, gli ostacoli all'accesso al mercato generati dall'insufficiente interoperabilità di requisiti o norme tecnici in materia di fatturazione elettronica.

¹ 12104/13 MAP 62 COMPET 552 MI 621 EF 145 ECOFIN 687 TELECOM 192 CODEC 1703

2. La proposta costituisce una delle azioni chiave dell'Atto per il mercato unico II ed è considerata un complemento all'ammodernamento del quadro normativo in materia di appalti pubblici, in particolare per quanto attiene alla transizione completa agli appalti elettronici. Il Consiglio europeo, nelle conclusioni del 28 e 29 giugno 2012, ha affermato che va data priorità alle misure volte a sviluppare ulteriormente il commercio elettronico transfrontaliero, tra l'altro facilitando il passaggio alla fatturazione elettronica e, nelle conclusioni del 24 e 25 ottobre 2013, ha sottolineato che la modernizzazione delle pubbliche amministrazioni dovrebbe continuare tramite la rapida attuazione della fatturazione elettronica.
3. Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso il proprio parere il 16 ottobre 2013.
4. La votazione nella commissione IMCO del Parlamento europeo è prevista per il 17 dicembre 2013.
5. Nella riunione del 13 novembre il Comitato dei rappresentanti permanenti ha discusso il testo di compromesso della presidenza e ha approvato il testo modificato durante la riunione.

II. CONCLUSIONI

6. **Si invita il Consiglio a:**
 - **confermare l'accordo sull'orientamento generale sulla base del compromesso della presidenza figurante nell'allegato della presente nota e**
 - **invitare la presidenza ad avviare i negoziati con il Parlamento europeo sulla base del presente orientamento generale nella prospettiva di giungere a un accordo in prima lettura.**

2013/0213 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Negli Stati membri esistono e sono attualmente in uso norme mondiali, nazionali, regionali e proprietarie differenti per la fatturazione elettronica. Nessuna di esse è prevalente e per la maggior parte non sono interoperabili.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

- (2) In mancanza di una norma comune, quando promuovono o impongono l'uso della fatturazione elettronica negli appalti pubblici gli Stati membri definiscono soluzioni tecniche proprie sulla base di norme nazionali separate. Per tale motivo il numero delle norme differenti che coesistono nei vari Stati membri sta aumentando ed è prevedibile che continui a crescere anche in futuro.
- (3) La molteplicità delle norme non interoperabili comporta un grado eccessivo di complessità, incertezza del diritto e costi aggiuntivi per gli operatori economici che utilizzano la fatturazione elettronica negli Stati membri. Spesso agli operatori economici che intendono partecipare ad appalti transfrontalieri viene chiesto di adeguarsi a una nuova norma di fatturazione elettronica ogni volta che accedono a un nuovo mercato. Scoraggiando gli operatori economici dal partecipare ad appalti transfrontalieri, la diversità dei requisiti giuridici e tecnici della fatturazione elettronica costituisce un ostacolo all'accesso al mercato nel settore degli appalti pubblici transfrontalieri e un impedimento al commercio. Limitando le libertà fondamentali, si ripercuote direttamente sul funzionamento del mercato interno.
- (4) È probabile che in futuro questi ostacoli al commercio interno dell'Unione aumentino a seguito dell'adozione di ulteriori norme nazionali e proprietarie non interoperabili nonché della crescente diffusione o dell'introduzione obbligatoria negli Stati membri della fatturazione elettronica negli appalti pubblici.
- (5) Occorre rimuovere o ridurre gli ostacoli al commercio dovuti alla coesistenza di requisiti giuridici diversi e norme tecniche diverse per la fatturazione elettronica e alla mancanza di interoperabilità. Per conseguire tale obiettivo è necessaria una norma europea comune per la fattura elettronica.

(5bis) L'obiettivo dell'interoperabilità è permettere la presentazione e il trattamento delle informazioni in modo uniforme nei diversi sistemi gestionali, indipendentemente dalla tecnologia, dall'applicazione o dalla piattaforma utilizzate. La piena interoperabilità comprende la capacità di interoperare su tre livelli distinti: in termini di contenuto della fattura (semantica), formato o lingua (sintassi) e metodo di trasmissione. Interoperabilità semantica significa che la fattura elettronica contiene un certo numero di informazioni obbligatorie e che il significato preciso dell'informazione scambiata è mantenuto e compreso senza ambiguità, a prescindere dal modo in cui viene rappresentato fisicamente o trasmesso. Interoperabilità sintattica significa che gli elementi dei dati di una fattura elettronica sono presentati in un formato che può essere scambiato direttamente tra mittente e destinatario ed elaborato in modo automatizzato. L'interoperabilità sintattica può essere assicurata in uno dei due modi seguenti, segnatamente attraverso una sintassi comune, ovvero attraverso un sistema di corrispondenza tra le diverse sintassi.

(5ter) Sul mercato esiste una vasta gamma di sintassi. L'interoperabilità sintattica è sempre più assicurata grazie alla corrispondenza. Questo metodo è efficace se la fattura contiene tutti gli elementi dei dati richiesti a livello semantico e se il relativo significato non è ambiguo. Poiché, attualmente, sovente non è così è necessario intervenire per assicurare l'interoperabilità a livello semantico. Al fine di semplificare ulteriormente l'uso della fatturazione elettronica e ridurre i costi uno degli obiettivi a lungo termine dovrebbe consistere nel limitare il numero delle sintassi usate di preferenza utilizzando soltanto le più comuni.

(5quater) Le fatture emesse in settori di attività diversi possono richiedere l'inclusione di informazioni specifiche dei settori stessi. Non di meno è opportuno includere in tutte le fatture un numero limitato di elementi standard comuni. La presenza di questi elementi è indispensabile per verificare se la fattura riflette correttamente l'operazione commerciale sottostante e se è giuridicamente valida. Un elenco di questi elementi richiesti a fini IVA è fornito nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹. La norma europea per le fatture elettroniche dovrebbe pertanto essere coerente con questa serie di informazioni di base contenute nelle fatture.

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

(6) La Commissione dovrebbe, in applicazione delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea¹, chiedere al competente organismo europeo di normazione di elaborare una norma europea per il modello semantico dei dati della sezione di base della fattura elettronica (nel seguito "norma europea per la fatturazione elettronica"). Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 e dell'articolo 22, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1025/2012 la decisione della Commissione che formula tale richiesta è soggetta all'articolo 5 (procedura d'esame) del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.² Nella richiesta al competente organismo europeo di normazione, la Commissione dovrebbe chiedere che tale norma europea per la fatturazione elettronica sia tecnologicamente neutrale per evitare distorsioni della concorrenza, compatibile con le pertinenti norme internazionali per la fatturazione elettronica e che non incida sulle disposizioni della direttiva 2003/112/CE del Consiglio. Poiché le fatture elettroniche possono contenere dati personali, la Commissione dovrebbe chiedere anche che la norma europea per la fatturazione elettronica tenga conto della tutela dei dati personali in conformità della direttiva 95/46/CE, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati³. Oltre a questi requisiti minimi, nella richiesta al competente organismo europeo di normazione la Commissione dovrebbe indicare altri requisiti relativi al contenuto della norma europea per la fatturazione elettronica nonché una scadenza per la sua adozione.

¹ GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

² GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

³ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

- (7) La norma europea per la fatturazione elettronica dovrebbe basarsi sulle specifiche vigenti tra cui, in particolare, quelle stabilite nell'ambito di organismi europei di normazione come il CEN (CWA 16356 e CWA 16562), e tenere conto delle altre specifiche pertinenti stabilite nell'ambito di organismi internazionali di normazione, come l'UN/CEFACT (CII v. 2.0) e l'ISO (fattura finanziaria basata sulla norma ISO 20022), assicurando la compatibilità con le stesse. Nello svolgere il mandato il pertinente organismo europeo di normazione dovrebbe tenere conto dei risultati di progetti pilota su larga scala, attuati nell'ambito del programma di sostegno alla politica in materia di TIC del programma quadro per la competitività e l'innovazione, e delle specifiche in materia di fatturazione elettronica di qualsiasi altro organo od organismo ampiamente utilizzate nel mondo degli affari. Tale norma europea per la fatturazione elettronica dovrebbe specificare gli elementi dei dati semantici che si riferiscono, in particolare, ai dati complementari del venditore e dell'acquirente, agli identificatori di processo, agli attributi della fattura, ai dati specifici degli articoli fatturati, alle informazioni sulla consegna, ai termini e alle condizioni di pagamento. Il mittente di una fattura elettronica dovrebbe poter continuare a garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura in vari modi, tra cui la firma elettronica; non di meno, per assicurare la conformità con gli obiettivi della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, la norma europea per la fatturazione elettronica non dovrebbe comprendere tra i suoi elementi il requisito della firma elettronica. Dovrebbe inoltre essere compatibile con le norme di pagamento esistenti, per consentire il trattamento automatico dei pagamenti.

- (8) Se la norma europea per la fatturazione elettronica elaborata dal competente organismo europeo di normazione soddisfa i requisiti indicati nella richiesta della Commissione, fatta salva la procedura d'esame di cui al regolamento (UE) n. 182/2011, i riferimenti di tale norma europea dovrebbero essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
- (8bis) Al fine di evitare costi ed oneri eccessivi per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori il pertinente organismo europeo di normazione dovrebbe essere invitato a stabilire un elenco contenente un numero limitato di sintassi (escludendo la norma europea) che conformi alla norma europea per la fatturazione elettronica. Le sintassi individuate devono essere già ampiamente ed efficacemente usate dagli operatori economici e dalle amministrazioni aggiudicatrici. La Commissione approva l'elenco delle sintassi e lo pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea insieme con il riferimento della norma europea per la fatturazione elettronica. All'organismo europeo di normazione dovrebbe essere altresì chiesto di elaborare orientamenti sull'interoperabilità a livello di trasmissione (escludendo la norma europea) al fine di facilitare l'uso della norma europea per la fatturazione elettronica. È opportuno che gli orientamenti non siano obbligatori per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori.

- (8bisbis) Gli organismi europei di normazione riesaminano e aggiornano periodicamente le norme secondo necessità per adeguare al progresso tecnologico. Data la velocità che contraddistingue tale progresso nel settore delle TIC la Commissione può chiedere al pertinente organismo europeo di normazione di riesaminare ed aggiornare periodicamente l'elenco di sintassi, al fine di tenere conto dei nuovi sviluppi e di assicurare un'interoperabilità permanente.
- (8ter) Se lo ritiene necessario per assicurare l'interoperabilità piena e permanente, per tenere conto del progresso tecnologico e per limitare il numero di sintassi da usare, la Commissione può riesaminare un elenco di sintassi adottato. In tal caso la Commissione dovrebbe tenere conto dell'elenco delle sintassi individuate, riesaminate ed aggiornate dai pertinenti organismi europei di normazione.
- (8terter) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione della presente direttiva, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la stesura, la limitazione e il riesame dell'elenco di sintassi. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. La procedura d'esame dovrebbe essere seguita per adottare atti di esecuzione riguardanti l'elenco di sintassi dato che questi servono a facilitare l'applicazione della norma europea per la fatturazione elettronica e ad assicurare l'interoperabilità e la risposta rapida al progresso tecnologico.

- (9) Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero accettare le fatture elettroniche conformi alla norma europea per la fatturazione elettronica e con sintassi approvate dalla Commissione. Ciò significa che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori non dovrebbero rifiutare fatture elettroniche per il solo fatto che non sono conformi a requisiti diversi da quelli specificamente previsti dalla presente direttiva (ad esempio requisiti nazionali o settoriali). Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero non di meno conservare la facoltà di verificare, prima di pagare la fattura, se il contenuto della fattura elettronica rispecchia correttamente tutti i dettagli dell'operazione commerciale. L'obbligo di non rifiutare fatture elettroniche in conformità della presente direttiva non pregiudica l'articolo 4 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.¹

¹ GU L 48 del 23.2.2011, pag. 1.

(10) La presente direttiva si applica alle fatture elettroniche ricevute dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori ed emesse a seguito dell'esecuzione delle prestazioni previste dai contratti cui si applicano la direttiva [che sostituisce la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi¹], la direttiva [che sostituisce la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali²], la direttiva [sull'aggiudicazione dei contratti di concessione], o la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE³. La presente direttiva disciplina soltanto le fatture emesse dall'operatore economico (l'appaltatore principale) a cui è stato aggiudicato l'appalto pubblico o il contratto di concessione. Non di meno se, ai sensi dell'articolo 71 della [direttiva che sostituisce la direttiva 2004/17/CE] e dell'articolo 81 [della direttiva che sostituisce la direttiva 2004/17/CE], gli Stati membri provvedono a pagamenti diretti ai subappaltatori, l'accordo da definire per i documenti di gara dovrebbe comprendere disposizioni sull'eventuale uso della fatturazione elettronica nei pagamenti ai subappaltatori. È opportuno precisare che, qualora il contratto sia aggiudicato a un gruppo di operatori economici, la presente direttiva si applica alle fatture elettroniche emesse dal gruppo in quanto tale o dai singoli operatori economici.

¹ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

² GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

³ GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.

(10bis) I contratti di concessione hanno per oggetto l'appalto di lavori o servizi attraverso una concessione il cui corrispettivo consiste nel diritto di gestire i lavori o i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo. È opportuno che la presente direttiva si applichi ai contratti di concessione che comportano pagamenti e richiedono l'emissione di fatture da parte dell'operatore economico aggiudicatario.

(10ter) La presente direttiva non pregiudica l'applicazione dell'articolo 346 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Inoltre, qualora l'esecuzione di un contratto sia dichiarata segreta o debba essere accompagnata da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro di cui trattasi e a condizione che lo Stato membro stesso abbia determinato che gli interessi essenziali in questione non possono essere garantiti da misure meno restrittive, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono decidere di imporre, per un determinato contratto, specifici requisiti di fatturazione diversi da quelli previsti dalla presente direttiva. In tal caso le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori dovrebbero stabilire questi requisiti nei documenti di gara.

(12) Garantendo l'interoperabilità semantica e migliorando la certezza del diritto, la presente direttiva intende promuovere anche la diffusione della fatturazione elettronica negli appalti pubblici, consentendo così agli Stati membri, alle amministrazioni aggiudicatrici, agli enti aggiudicatori e agli operatori economici di creare vantaggi significativi in termini di risparmi, impatto ambientale e riduzione degli oneri amministrativi.

- (12bis) I benefici della fatturazione elettronica sono massimizzati allorché le fatture sono generate, inviate, trasmesse, ricevute ed elaborate in modo completamente automatizzato. Per questo motivo soltanto le fatture leggibili da una macchina che possono essere elaborate automaticamente e digitalmente dal ricevente dovrebbero essere considerate conformi alla norma europea per la fatturazione elettronica. Ai sensi della presente direttiva un semplice file di immagini non può essere considerato una fattura elettronica.
- (13) Il Consiglio europeo, nelle conclusioni del 28 e 29 giugno 2012 e del 24 e 25 ottobre 2013, ha affermato che va data priorità alle misure volte a sviluppare ulteriormente il commercio elettronico transfrontaliero e la modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, tra l'altro facilitando il passaggio alla fatturazione elettronica e con la rapida attuazione della stessa.
- (14) Nella risoluzione del 20 aprile 2012 il Parlamento europeo ha segnalato la frammentazione del mercato dovuta alle norme nazionali in materia di fatturazione elettronica e sottolineato i benefici sostanziali offerti dalla fatturazione elettronica, nonché l'importanza della certezza del diritto, di un ambiente tecnico chiaro e di soluzioni di fatturazione elettronica aperte e interoperabili basate su requisiti giuridici, processi aziendali e norme tecniche comuni. Per tali motivi il Parlamento europeo ha lanciato un invito a rendere obbligatoria la fatturazione elettronica negli appalti pubblici entro il 2016.

- (15) Il forum europeo multilaterale delle parti interessate sulla fatturazione elettronica (e-invoicing), istituito in forza della decisione della Commissione del 2 novembre 2010¹, ha adottato all'unanimità - nell'ottobre del 2013 - una raccomandazione sull'utilizzo di un modello semantico dei dati a sostegno dell'interoperabilità della fatturazione elettronica.
- (16) Poiché le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori, ove non diversamente previsto dalla legislazione nazionale, potranno accettare le fatture elettroniche conformi a disposizioni diverse dalla norma europea per la fatturazione elettronica, oltre che fatture cartacee, la presente direttiva non comporta costi né oneri aggiuntivi per le imprese, incluse le microimprese e le piccole e medie imprese nell'accezione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese².
- (16bis) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi affinché i costi degli utenti della norma europea per la fatturazione elettronica, in particolare microimprese, piccole e medie imprese, sino ridotti al minimo in modo da facilitarne la diffusione in tutta l'Unione europea.

¹ GU C 326 del 3.12.2010, pag. 13.

² GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(17) Poiché la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto contiene norme sulla fatturazione, fatturazione elettronica compresa, occorre chiarire il nesso con la presente direttiva. La presente direttiva si prefigge un obiettivo diverso e diverso è l'ambito di applicazione rispetto alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio; essa non pregiudica pertanto le disposizioni sull'uso delle fatture elettroniche a fini IVA di cui alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio. In particolare l'articolo 232 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio attiene alle relazioni tra contraenti e intende assicurare che l'uso di fatture elettroniche da parte del mittente non possa essere imposto al ricevente. Non di meno questa disposizione non pregiudica il diritto degli Stati membri di imporre alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori l'obbligo di ricevere, a talune condizioni, fatture elettroniche.

- (18) Per consentire alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di prepararsi adeguatamente e di adottare le misure tecniche che, dopo la definizione della norma europea per la fatturazione elettronica e l'approvazione dell'elenco di sintassi, saranno necessarie per ottemperare alle disposizioni della presente direttiva, e tenendo presente l'esigenza di una rapida attuazione della fatturazione elettronica, si reputa giustificato un periodo di recepimento di 30 mesi dalla pubblicazione del riferimento della suddetta norma europea e dell'elenco di sintassi nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Nonostante il termine generale per il recepimento e nell'intento di facilitare l'utilizzo della fatturazione elettronica per talune amministrazioni aggiudicatrici, ad esempio le amministrazioni locali e regionali e le imprese pubbliche, gli Stati membri possono rinviare l'applicazione dei requisiti della presente direttiva per le amministrazioni decentrate, le imprese pubbliche e gli enti aggiudicatori, fino a 36 mesi dalla pubblicazione del riferimento della norma europea per la fatturazione elettronica e dell'elenco di sintassi nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La possibilità di rinviare l'applicazione dei requisiti della presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle centrali di committenza.
- (19) Posto che gli obiettivi di eliminare gli ostacoli al mercato e gli impedimenti al commercio dovuti all'esistenza di regole e norme nazionali differenti e di garantire l'interoperabilità non possono essere conseguiti in misura sufficiente a livello di Stati membri, ma possono pertanto essere conseguiti meglio a livello di Unione europea, l'Unione può adottare misure in conformità del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In virtù del principio di proporzionalità, previsto dal suddetto articolo, la presente direttiva si limita a quanto necessario per il conseguimento di tali obiettivi,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ambito di applicazione

La presente direttiva si applica alle fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti a cui si applicano la direttiva [che sostituisce la direttiva 2004/18/CE], la direttiva [che sostituisce la direttiva 2004/17/CE], la direttiva [sull'aggiudicazione dei contratti di concessione], o la direttiva 2009/81/CE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

- 1) "fattura elettronica": una fattura che è stata emessa, trasmessa e ricevuta in un formato elettronico strutturato che ne consente l'elaborazione automatica;
- 3) "sezione di base di una fattura elettronica": sottoserie di informazioni contenute in una fattura elettronica che sono essenziali per realizzare l'interoperabilità transfrontaliera; sono comprese le informazioni necessarie per garantire la conformità giuridica;
- 3bis) "modello semantico dei dati": una serie strutturata e logicamente intercorrelata di termini e significati che specificano il contenuto di fatture elettroniche;
- 3ter) "sintassi": il linguaggio o il dialetto leggibile da una macchina usata per rappresentare gli elementi dei dati contenuti in una fattura elettronica;

- 4) "amministrazioni aggiudicatrici": le amministrazioni aggiudicatrici nell'accezione di cui all'articolo [2] della direttiva [che sostituisce la direttiva 2004/18/CE], dell'articolo 1, punto 17) della direttiva 2009/81/CE e dell'articolo [3] della direttiva [sull'aggiudicazione dei contratti di concessione];
- 5) "enti aggiudicatori": gli enti aggiudicatori nell'accezione di cui all'articolo [4] della direttiva [che sostituisce la direttiva 2004/17/CE], dell'articolo 1, punto 17) della direttiva 2009/81/CE e dell'articolo [4] della direttiva [sull'aggiudicazione dei contratti di concessione];
- 6) "norma internazionale" e "norma europea": rispettivamente una norma internazionale e una norma europea come definita all'articolo 2, punto 1) del regolamento (UE) n. 1025/2012.

Articolo 3

Definizione di una norma europea

1. La Commissione chiede al competente organismo europeo di normazione di elaborare una norma europea per il modello semantico dei dati della sezione di base di una fattura elettronica.

La Commissione richiede che la norma europea per il modello semantico dei dati della sezione di base di una fattura elettronica rispetti almeno i criteri seguenti:

- essere tecnologicamente neutrale;
- essere compatibile con le norme internazionali pertinenti in materia di fatturazione elettronica;
- tenere in considerazione l'esigenza di tutela dei dati personali in conformità della direttiva 95/46/CE;
- non pregiudicare le disposizioni della direttiva 2006/112/CE.

La Commissione chiede al competente organismo europeo di normazione di fornire un elenco contenente un numero limitato di sintassi che sono conformi alla norma europea per il modello di dati semantici per la sezione di base della fattura elettronica e orientamenti sull'interoperabilità a livello di trasmissione al fine di facilitare l'uso di tale norma.

La Commissione può chiedere al pertinente organismo europeo di normazione di riesaminare ed aggiornare periodicamente l'elenco di sintassi fornito, al fine di tenere conto dei nuovi sviluppi tecnologici e di assicurare che l'interoperabilità non si interrompa.

Le richieste sono adottate in conformità della procedura prevista dall'articolo 10, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) n. 1025/2012. Precisano il termine, non superiore a 3 anni, entro cui deve essere fornita la norma europea richiesta per il modello di dati semantici per la sezione di base di una fattura elettronica e l'elenco delle sintassi.

2. La Commissione verifica che la norma europea per il modello di dati semantici per la sezione di base di una fattura elettronica, elaborata sulla base della richiesta di cui al paragrafo 1, soddisfi i requisiti specificati e in seguito la approva secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 2. Pubblica immediatamente, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, il riferimento di tale norma europea insieme con l'elenco di sintassi approvato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 4

Fatture elettroniche conformi alla norma europea

1. Gli Stati membri garantiscono che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori non rifiutino le fatture elettroniche conformi alla norma europea per il modello di dati semantici per la sezione di base di una fattura elettronica, il cui riferimento è stato pubblicato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 e con le sintassi approvate dalla Commissione.
2. La Commissione approva, mediante atti di esecuzione adottati in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 2, l'elenco di sintassi che soddisfano la norma europea per il modello di dati semantici per la sezione di base di una fattura elettronica. Al fine di limitare il numero di sintassi individuate nell'elenco e allo scopo di assicurare una risposta rapida al progresso tecnologico e l'interoperabilità piena e permanente, la Commissione riesamina, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 2, l'elenco approvato di sintassi.

Articolo 5

Uso di fatture elettroniche a fini IVA

La presente direttiva non pregiudica le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio.

Articolo 5 bis
Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 6
Recepimento e disposizioni transitorie

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre 30 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del riferimento della norma europea per il modello dei dati semantici per la sezione di base di una fattura elettronica e dell'elenco di sintassi approvate. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

- 1bis. Nonostante il paragrafo 1 gli Stati membri possono rinviare, fino a 36 mesi dalla pubblicazione del riferimento della norma europea per il modello di dati semantici per la sezione di base di una fattura elettronica e dell'elenco di sintassi approvate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1 per le amministrazioni aggiudicatrici decentrate, nell'accezione dell'articolo [2] della direttiva [che sostituisce la direttiva 2004/18/CE], le imprese pubbliche e gli enti aggiudicatori quali definiti rispettivamente all'articolo [2] e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della direttiva [che sostituisce la direttiva 2004/17/CE], ad eccezione delle centrali di committenza nell'accezione dell'articolo [2, punto 18) della direttiva [che sostituisce la direttiva 2004/18/CE], dell'articolo [2, punto 18)] della direttiva [che sostituisce la direttiva 2004/17/CE] e dell'articolo 1, punto 18) della direttiva 2009/81/CE.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 7

Riesame

La Commissione riesamina gli effetti della presente direttiva sul mercato interno e sulla diffusione della fatturazione elettronica nel settore degli appalti pubblici e presenta una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2023. Ove opportuno, la relazione è corredata da una proposta legislativa.

Articolo 8
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 9
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente
